

Statuto

del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Folium Diò cesanum 2016, 427-434

I. Fondamento teologico

Art. 1 La Chiesa, comunità dei credenti in Cristo, è edificata dal Signore stesso con “pietre vive” e arricchita di molteplici doni di grazia (cfr. 1 Pt 2,5). Le comunità parrocchiali rivestono un ruolo particolare nella comunità della Chiesa, perché esse rendono presente in un certo qual modo la Chiesa visibile diffusa su tutta la Terra (Concilio Vaticano II, Costituzione sulla liturgia, SC 42).

I membri delle comunità parrocchiali partecipano, in quanto cristiani battezzati e cresimati, all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo e collaborano al compito e alla missione della Chiesa nel mondo odierno (Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica “Christifideles laici”, n. 23).

In modo speciale è compito del parroco provvedere alla cura pastorale della comunità a lui affidata e compiere come pastore le funzioni di insegnare, santificare e governare (cfr. can. 519 CIC).

In questo compito il parroco è coadiuvato nella parrocchia dal Consiglio pastorale parrocchiale che collabora nell’attività pastorale con il consiglio e l’azione. Nell’unità pastorale le parrocchie in essa associate collaborano strettamente in conformità agli “Orientamenti per la pastorale nelle unità pastorali”. In questa collaborazione il responsabile dell’unità pastorale è coadiuvato dal Consiglio pastorale unitario.

II. Composizione del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Composizione del Consiglio pastorale parrocchiale (CPP)

Art. 2 Il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) viene istituito in ogni parrocchia ed è composto:

- a) dal parroco e dalle altre persone designate e incaricate per la pastorale parrocchiale ordinaria, che fanno parte di diritto del CPP (sacerdoti, diaconi e assistenti pastorali);
- b) dai membri eletti dalla comunità parrocchiale;
- c) di delegati di particolari ambiti pastorali (Associazioni cattoliche, Catechesi, Caritas, Movimenti...) o di ordini religiosi, che però non devono superare la metà dei membri del CPP. Il CPP uscente decide sia il numero che l’ambito di provenienza dei delegati. I responsabili di questi ambiti votano tra di loro colui o colei designata per il CPP;
- d) da persone cooptate dal CPP con la maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 3 In ogni parrocchia della Diocesi c’è solo un Consiglio pastorale parrocchiale. La composizione dei CPP nelle parrocchie plurilingui deve rispecchiare approssimativamente le strutture etniche della comunità, tenendo presente le realtà del posto. Il CPP uscente stabilisce la composizione etnica del CPP (questo riguarda sia la scelta dei delegati/delle delegate come per i membri dei CPP che devono essere eletti attraverso l’apposita lista dei candidati/candidate). Se in una comunità parrocchiale il gruppo linguistico minoritario non è in grado di far eleggere un suo rappresentante, bisogna comunque fare in modo che esso sia rappresentato da un proprio membro nel Consiglio.

Art. 4 Il CPP resta in carica per cinque anni. Qualora circostanze particolari lo suggeriscano, la durata dell'incarico può essere ridotta o prolungata con il consenso dell'Ordinario.

Composizione del Consiglio pastorale unitario (CPU)

Art. 5 Se più parrocchie sono associate in una unità pastorale, si istituisce il Consiglio pastorale unitario (CPU) che coadiuva il responsabile con il consiglio e l'azione .

Il CPU è composto:

- a) dal responsabile dell'unità pastorale e dagli altri sacerdoti, dai diaconi e dai collaboratori/collaboratrici pastorali operanti nell'unità pastorale;
- b) da almeno due rappresentanti delle singole parrocchie dell'unità pastorale, eletti dai rispettivi CPP, dei quali almeno uno deve essere membro del CPP.

Art. 6 Il CPU resta in carica per cinque anni, o comunque fino a quando, dopo la nuova nomina dei CPP, sono eletti i rappresentanti dei CPP nel CPU.

Per tutto il resto si deve fare riferimento alle direttive vigenti per i CPP e al regolamento per gli organismi delle parrocchie e delle unità pastorali (cfr. C).

Decadenza del mandato

Art. 7 Il mandato di un membro del Consiglio Pastorale decade qualora egli dia le dimissioni o sia impedito o sia assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

Se un membro decade, subentra il candidato con il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano in età. Se il membro che decade rappresenta un ambito pastorale, viene sostituito da un altro membro dello stesso ambito. Se questo non fosse possibile, il CPP può determinare un altro ambito pastorale dal quale una persona sarà delegata al CPP.

Qualora un membro del Consiglio pastorale unitario decada dal suo mandato o per dimissioni o per impedimento o per tre assenze ingiustificate consecutive, il CPP della parrocchia di appartenenza del membro del CPU deve eleggerne un altro come sostituto.

Quando la metà o più dei membri cessa contemporaneamente di farne parte, il Consiglio deve essere sciolto. Una eventuale nuova elezione è da concordarsi con la Curia diocesana.

III. Compiti del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Art. 8 Il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio pastorale unitario hanno il compito di analizzare la situazione della pastorale nella parrocchia, rispettivamente nell'unità pastorale, valutarla alla luce del vangelo, promuovere iniziative pastorali e fissare – tenendo conto degli orientamenti del Sinodo (2013-2015) e delle priorità della Diocesi – le priorità pastorali nell'ambito dell'annuncio, della liturgia e della carità.

In collaborazione con il parroco o con il responsabile, i Consigli si impegnano affinché il mandato e la missione della Chiesa trovino concreta attuazione nella parrocchia, rispettivamente nell'unità pastorale.

In particolare è compito del CPP e del CPU:

- a) promuovere la collaborazione dei fedeli nella vita ecclesiale, incoraggiando singoli, gruppi e associazioni a mettere a servizio le loro specifiche capacità e esperienze;
- b) programmare e tradurre in atto iniziative pastorali, da raccordare e armonizzare nella parrocchia, nell'unità pastorale, nel decanato e nella diocesi;
- c) individuare collaboratrici e collaboratori e curare la loro formazione e aggiornamento;
- d) ricercare una intensa collaborazione fra le parrocchie dell'unità pastorale;
- e) impegnarsi a promuovere collaborazione e scambio con i gruppi e le associazioni ecclesiali e civili;
- f) prendere posizione su problemi socio-politici, specialmente se riguardano la dignità e i diritti dell'uomo;

g) partecipare responsabilmente a una eventuale nuova impostazione pastorale nella parrocchia e fra le parrocchie.

Art. 9 Il CPU formula un programma pastorale, che si può estendere a uno o più anni, e lo mette per iscritto.

Art. 10 Nel campo amministrativo il CPP ha queste competenze:

a) il CPP elegge la metà dei membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CPAE) e collabora con esso in base alle linee indicate nello statuto del CPAE;

b) il CPP prende posizione in merito a nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione di edifici parrocchiali, nonché in merito a lavori di restauro di grossa entità ed esprime il proprio parere riguardo la vendita o l'acquisto di beni immobili;

c) il CPP decide, unitamente al CPAE, eventuali assunzioni di collaboratrici e collaboratori nella pastorale;

d) il CPP si preoccupa, unitamente al CPAE, affinché nell'amministrazione parrocchiale si provveda in modo adeguato alle necessità sociali e pastorali della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale;

e) il CPP prende posizione sul resoconto amministrativo annuale prima della approvazione da parte del CPAE.

IV. Modalità operative del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Art. 11 Il CPP e il CPU si riuniscono almeno quattro volte all'anno. Le sedute si svolgono secondo il "Regolamento dei Consigli e degli organismi della parrocchia e dell'unità pastorale.

Art. 12 Nelle parrocchie che hanno il CPP plurilingue, questo si riunisce di norma insieme. Argomenti particolari (che per e.s. riguardano un solo gruppo linguistico, oppure un ambito particolare della pastorale) possono essere discussi in una seduta separata, per essere poi sottoposti alla delibera nel CPP.

Art. 13 Le delibere entrano in vigore se il parroco o il responsabile dell'unità pastorale sono d'accordo. Se questo non avviene, oppure se viene fatto ricorso all'Ordinario, valgono le norme previste dal "Regolamento".

Art. 14 Le decisioni prese nel CPP o nel CPU con l'approvazione del parroco o del responsabile sono obbliganti nel rispettivo ambito (parrocchia o unità pastorale). Decisioni che superano l'amministrazione ordinaria hanno bisogno dell'approvazione della Curia vescovile. Le decisioni devono essere portate a conoscenza della comunità parrocchiale o delle parrocchie dell'unità pastorale nella forma più idonea.

V. Organi del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Il/La presidente del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Art. 15 La posizione particolare del parroco e del responsabile dell'unità pastorale, secondo il can. 536 CIC, rimane salvaguardata anche se come presidente delle sedute viene eletto, con maggioranza di voto, un laico, che sarà chiamato semplicemente presidente.

Art. 16 Il/La presidente rappresenta pubblicamente il CPP, rispettivamente il CPU ed è coresponsabile della vita ecclesiale insieme con il parroco, rispettivamente con il responsabile dell'unità pastorale. Egli convoca le sedute del CPP, rispettivamente del CPU, e le modera. In caso di impedimento del/della presidente subentra il/la vicepresidente, il quale/la quale viene eletto con la semplice maggioranza.

La giunta esecutiva del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio pastorale unitario

Art. 17 La giunta esecutiva è composta da almeno tre membri. Ne fanno sempre parte il parroco, o il responsabile dell'unità pastorale e il/la presidente del CPP, rispettivamente del CPU, inoltre altri membri eletti al loro interno dal CPP, rispettivamente dal CPU. Presidente della giunta è il/la presidente del CPP, rispettivamente del CPU.

Art. 18 Compiti della giunta esecutiva:

- a) gestire gli affari correnti e preparare e convocare le sedute del Consiglio;
- b) provvedere all'attuazione delle decisioni prese dal Consiglio; decidere in conformità al programma pastorale in merito a problemi o questioni improrogabili e presentare queste decisioni al successivo CPP, rispettivamente al CPU per la ratifica;
- c) prendere disposizioni e iniziative atte a promuovere la vita ecclesiale;
- d) preparare e convocare le assemblee parrocchiali.

Art. 19 La giunta esecutiva dura in carica fino alla costituzione della nuova giunta da parte del nuovo eletto CPP o CPU.

Le commissioni e i gruppi di lavoro

Art. 20 Per specifici ambiti (ad es. liturgia, catechesi, formazione degli adulti, Caritas, missioni, pastorale giovanile, pastorale familiare, pubbliche relazioni, ecc.) il CPU può costituire corrispondenti commissioni o incaricare responsabili. Il riferimento a programma pastorale dell'unità pastorale il loro compito è fare proposte per la pastorale nell'unità pastorale e presentarle al CPP. Quest'ultimo ha il compito di prendere le decisioni strategiche per la pastorale dell'unità pastorale (per es.: liturgia, il modo di preparare la catechesi per i sacramenti...). Allo stesso tempo il CPP può costituire, per gli stessi ambiti, dei gruppi di lavoro o incaricare dei responsabili. Il loro compito nelle parrocchie è coordinare e promuovere il lavoro pastorale nei rispettivi vari ambiti in riferimento al programma pastorale del CPU.

Art. 21 Delle commissioni e dei gruppi di lavoro possono far parte anche persone che non sono membri del CPP o del CPU. Le commissioni e i gruppi di lavoro restano in carica per cinque anni come il CPP e il CPU.

Art. 22 Ogni commissione e ogni gruppo di lavoro elegge al suo interno un/a responsabile, un/a vice-responsabile e un/a segretario/a con il compito di redigere il verbale delle sedute.

Art. 23 Le commissioni e i gruppi di lavoro nello svolgimento del loro lavoro si attengono alle indicazioni generali del CPP o del CPU e prendono le decisioni importanti in accordo con essi. Una volta all'anno esse presentano al Consiglio una relazione del loro operato, che viene discussa nel Consiglio.

L'assemblea parrocchiale

Art. 24 Tutti i parrocchiani dovranno essere invitati una volta all'anno a un'assemblea parrocchiale, che ha lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità parrocchiale, dare informazioni dirette sulla vita e sulle iniziative della parrocchia e offrire a tutti i partecipanti la possibilità di collaborare alla vita parrocchiale con proposte e prese di posizione. Assemblee di tal genere sono raccomandabili anche sul piano dell'unità pastorale.

Art. 25 Nel corso dell'assemblea parrocchiale il CPP, il CPAE, i vari gruppi di lavoro, rispettivamente il CPU e le sue commissioni dovrebbero:

- a) informare sulle loro attività;
- b) presentare e discutere i punti principali dell'attività annuale e le necessità di natura pastorale;
- c) sottoporre all'assemblea problemi particolari;
- d) prendere in considerazione proposte e prese di posizione dei parrocchiani.

Art. 26 I lavori dell'assemblea devono essere verbalizzati e i relativi atti conservati nell'archivio parrocchiale.

I presenti Statuti del Consiglio pastorale parrocchiale, Consiglio pastorale unitario e Consiglio per affari economici della parrocchia, come pure il Regolamento degli organismi della parrocchia e dell'unità pastorale sono con ciò approvati ed entrano in vigore il 15. settembre 2016.

Essi sostituiscono gli statuti dell'1 settembre 2009 .

Bolzano, Festa dell'Esaltazione della Croce, 14 settembre 2016

Prot. 482-16

+ Ivo Muser, Vescovo di Bolzano-Bressanone